

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 27 MARZO 2002, N. 80

**MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 1997, N. 76
“DISCIPLINA DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA”**



Art. 1

1. L'articolo 12 della l.r. 29 dicembre 1997, n. 76 è sostituito dal seguente:

“Art. 12 - (Promozione dei prodotti biologici)

1. La Regione concede contributi ai Comuni, alle Aziende unità sanitarie locali, alle scuole e alle case di cura private che sperimentano l'introduzione di prodotti biologici nelle proprie mense scolastiche e negli ospedali per la realizzazione del menù biologico commisurato agli utenti interessati, per corsi di riqualificazione del personale di cucina, nonché per la stampa di materiale divulgativo. I contributi sono concessi fino al 50 per cento delle spese sostenute e comunque non oltre euro 77,47

per il primo anno e euro 38,73 per il secondo anno per ogni studente o posto letto che sia stato occupato”.

Art. 2

1. All'articolo 13 della l.r. 76/1997, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli comunitari, statali e regionali aventi le medesime finalità, ad eccezione di quelli previsti nel regolamento CE 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, per un importo comunque pari o inferiore ai massimali ivi stabiliti.”.

IL PRESIDENTE
(Luigi Minardi)

